



Liga für Krebsbekämpfung

Bolzano/Bozen Via Amba Alagi 26/c Amba Alagistraße
Tel. 0471 - 402000 - Fax 0471 - 406529

LEGA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

" ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale "

Sezione Provinciale di Bolzano - Alto Adige

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - E' costituita, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Generale della <<Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori>> (approvato con D.M. 24 marzo 1994), Ente di livello nazionale, riconosciuto Pubblico con legge 20 marzo 1975 numero 70, una associazione di volontariato denominata <<Lega per la Lotta contro i Tumori - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)- Sezione Provinciale di Bolzano - Alto Adige>>.

Articolo 2 - L'associazione non ha fini di lucro, svolge attività volontarie e sia le prestazioni fornite dagli aderenti sia le cariche associative sono gratuite. E' facoltà dell'Associazione richiedere il riconoscimento.

Articolo 3 - L'associazione ha sede in Bolzano, Via Amba Alagi, numero civico 26/c.

Il Consiglio Direttivo potrà, con propria deliberazione, fissare, trasferire e variare l'indirizzo della sede e potrà istituire sedi secondarie e/o organizzative, sempre e soltanto nell'ambito provinciale.

Articolo 4 - L'associazione ha durata stabilita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto per le ragioni e secondo le modalità determinate al successivo titolo VII.

Articolo 5 - In osservanza al disposto dell'art. 2 dello Statuto Generale dell'Ente nazionale ed alle finalità ivi previste, l'associazione si propone di promuovere e realizzare, attenendosi alle direttive impartite dagli organi centrali dell'Ente limitatamente al proprio ambito territoriale, ogni tipo di iniziativa per far conoscere, potenziare e valorizzare gli scopi della Lega stessa ed essenzialmente la ricerca e la prevenzione nel campo delle malattie oncologiche.



In particolare le attività che l'associazione si propone di compiere per il conseguimento della propria finalità ideale consistono in:

- a) iniziative di studi e ricerche in campo oncologico;
- b) attività di informazione e di educazione alla salute;
- c) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico e non medico e dei volontari;
- d) attività di prevenzione oncologica e di diagnosi precoce, di assistenza psico-sociale, di riabilitazione e di assistenza domiciliare, anche attraverso varie espressioni di volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza sanitaria;
- e) programmazione oncologica elaborata in sede centrale e periferica, curando un costante collegamento con le varie istituzioni pubbliche e private qualificate aventi finalità oncologiche o correlate all'Oncologia;
- f) interscambio di informazioni con organizzazioni similari;
- g) raccolta del supporto economico pubblico e privato per il potenziamento della lotta contro i tumori;
- h) iniziative per il miglioramento della qualità di vita e dell'assistenza oncologica;
- i) altri compiti che possano essere attribuiti dalle leggi e da altre fonti normative, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Allo scopo di conseguire risorse per il raggiungimento delle sue finalità l'associazione potrà anche stipulare contratti di programmazione ed assistenza, sponsorizzazione e collocazione di spazi espositivi, divulgazione di marchi e di prodotti (libri, pubblicazioni a stampa, atti, videofilm), con enti, imprese e/o persone fisiche che operano specialmente nei settori farmaceutico, biomedico o medicale.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5 bis) - L'associazione riconosce come prevalente la normativa provinciale in materia di volontariato ed in particolare la legge provinciale 01/07/1993 n. 11 e sue successive ed eventuali modifiche e/o integrazioni. Eventuali norme convenzionali contenute del presente atto confliggenti con la normativa provinciale s'intendono abrogate e comunque inefficaci.



Titolo II

ASSOCIATI - ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 6 - L'associazione è formata dalle seguenti categorie di associati:

- * soci onorari;
- * soci sostenitori;
- * soci benemeriti;
- * soci ordinari.

Rivestono la qualifica di soci onorari le persone e gli Enti che abbiano operato meritoriamente per gli scopi istituzionali dell'associazione, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell'associazione stessa.

Sono soci sostenitori, benemeriti ed ordinari coloro che versano una quota associativa annuale, nonchè quelle persone od Enti che assumano l'impegno di dotare l'associazione di determinati mezzi finanziari, per il raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo 7 - A ciascun associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza è concesso il diritto ad esercitare un solo voto, nelle riunioni dell'organo assembleare, ai fini della assunzione delle delibere di competenza, comprese quelle inerenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi.

E' fatto obbligo al Consiglio Direttivo dell'associazione di comunicare annualmente, alla Presidenza Nazionale della Lega, gli elenchi degli appartenenti alla Sezione Provinciale, poichè questi (a norma del successivo art. 10) sono anche soci dell'Ente nazionale.

Articolo 8 - La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte.

La qualità di socio si perde:

- . per morte;
- . per recesso;
- . per mancato pagamento della quota associativa;
- . per indegnità;
- . per atti contrari all'interesse dell'associazione.

Articolo 9 - Nelle due ultime ipotesi previste, l'esclusione viene decisa ad insindacabile giudizio del Collegio dei Probiviri dell'Ente nazionale.



Si intenderà automaticamente receduto dall'associazione il socio che non paghi la quota associativa annuale entro i termini stabiliti, di anno in anno, dall'Ente nazionale.

I soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e, conseguentemente, non possono pretendere dall'associazione alcunché, nei casi di cessazione dalla qualifica di associato.

Articolo 10 - Gli associati sono anche soci dell'Ente nazionale e ricevono una tessera conforme al modello approvato sul piano nazionale, che riporta l'indicazione della Sezione di appartenenza.

Titolo III

RISORSE FINANZIARIE - FONDO COMUNE

Articolo 11 - L'associazione si finanzia con le entrate rivenienti:

- . dal pagamento delle quote associative annuali versate dagli associati;
- . da oblazioni o contributi di persone ed Enti, donazioni, lasciti testamentari effettuati in denaro o beni mobili;
- . da contributi erogati dall'Ente nazionale, secondo le modalità precisate al successivo titolo VIII.

Le quote associative sono determinate, nel loro importo, di anno in anno, secondo quanto stabilito dall'Ente nazionale.

Articolo 12 - Il fondo comune dell'associazione è costituito:

- . dai fondi di riserva costituiti nel corso dei diversi esercizi;
- . dai beni acquistati con le entrate dell'associazione;
- . dai lasciti e donazioni e di ogni altro provento. Le donazioni di immobili, l'accettazione di eredità, lasciti e donazioni, presuppongono l'intervenuto riconoscimento dell'Associazione.

Il fondo non potrà in alcun caso essere ripartito tra gli associati e per l'eventualità di scioglimento si procederà secondo quanto stabilito al successivo titolo VII.

Articolo 13 - Sono organi dell'associazione :

- * Assemblea degli associati;
- * il Consiglio Direttivo;
- * il Presidente;
- * il Collegio dei Revisori dei Conti.



Si intenderà automaticamente receduto dall'associazione il socio che non paghi la quota associativa annuale entro i termini stabiliti, di anno in anno, dall'Ente nazionale.

I soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e, conseguentemente, non possono pretendere dall'associazione alcunché, nei casi di cessazione dalla qualifica di associato.

Articolo 10 - Gli associati sono anche soci dell'Ente nazionale e ricevono una tessera conforme al modello approvato sul piano nazionale, che riporta l'indicazione della Sezione di appartenenza.

Titolo III

RISORSE FINANZIARIE - FONDO COMUNE

Articolo 11 - L'associazione si finanzia con le entrate rivenienti:

- . dal pagamento delle quote associative annuali versate dagli associati;
- . da oblazioni o contributi di persone ed Enti, donazioni, lasciti testamentari effettuati in denaro o beni mobili;
- . da contributi erogati dall'Ente nazionale, secondo le modalità precisate al successivo titolo VIII.

Le quote associative sono determinate, nel loro importo, di anno in anno, secondo quanto stabilito dall'Ente nazionale.

Articolo 12 - Il fondo comune dell'associazione è costituito:

- . dai fondi di riserva costituiti nel corso dei diversi esercizi;
- . dai beni acquistati con le entrate dell'associazione;
- . dai lasciti e donazioni e di ogni altro provento. Le donazioni di immobili, l'accettazione di eredità, lasciti e donazioni, presuppongono l'intervenuto riconoscimento dell'Associazione.

Il fondo non potrà in alcun caso essere ripartito tra gli associati e per l'eventualità di scioglimento si procederà secondo quanto stabilito al successivo titolo VII.

Articolo 13 - Sono organi dell'associazione :

- * Assemblea degli associati;
- * il Consiglio Direttivo;
- * il Presidente;
- * il Collegio dei Revisori dei Conti.



Titolo IV

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 14 - L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per approvare il conto consuntivo annuale, redatto dal Consiglio Direttivo e che sarà accompagnato da un resoconto sull'attività svolta, nonché sullo stato economico dell'organizzazione, e sarà anch'esso comunicato all'Ente nazionale entro il 30 maggio.

L'Ente nazionale stesso, nel prendere atto del bilancio comunicatogli, può formulare osservazioni.

Articolo 15 - L'assemblea degli associati, con propria deliberazione, è competente per:

- . l'elezione dei componenti il Comitato Direttivo;
- . l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- . la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

Le modifiche dello statuto dovranno essere disposte altresì in attuazione dei rilievi e delle richieste da parte dell'Ente nazionale.

Articolo 16 - L'Assemblea è convocata per mezzo di invito pubblico sul notiziario che viene spedito ai soci, oppure sulla stampa locale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno cinquanta soci.

Articolo 17 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua associativa. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci. Lo stesso socio non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

Articolo 18 - Ogni socio ha diritto di voto.

Articolo 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.



In mancanza di entrambi l'assemblea provvede ad eleggere il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il diritto di intervento dei soci dell'assemblea. Delle riunioni assembleari viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20 - In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

Titolo V

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Articolo 21 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da un minimo di sette a un massimo di undici, determinato dal Consiglio Direttivo uscente.

Articolo 22 - I consiglieri saranno eletti dai soci aventi diritto al voto e cioè in regola con il pagamento delle quote associative nei tre mesi precedenti alle votazioni, ad eccezione dei soci aderenti, secondo il regolamento che sarà approvato dal Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Articolo 23 - Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, ed eventualmente il Vice Presidente. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, un relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



Articolo 25 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante avviso inviato, anche a mano, a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma o telefax. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Articolo 26 - Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere eletto, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione nominando, tra i non eletti, il più votato.

Se la maggioranza dei membri eletti del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, si dovrà procedere alla rinnovazione dell'intero Consiglio Direttivo secondo il regolamento di cui all'art. 16.

Articolo 27 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, in conformità al coordinamento delle iniziative che verrà gestito dall'Ente nazionale.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.

Articolo 28 - La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo che può compiere tutti gli atti espressamente riservati alla competenza ed approvati dal Consiglio Direttivo Sezionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In casi di assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente o da altro Consigliere per delega del Presidente.

Articolo 29 - Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di amministrazione necessari per dare esecuzione alle direttive del Consiglio Direttivo Nazionale e perseguire le finalità istituzionali, provvedendo altresì alla raccolta delle quote associative e delle iscrizioni dei soci ;
- b) prende iniziative nell'ambito della propria circoscrizione territoriale in conformità degli scopi previsti dal presente statuto;



- c) predisporre ed approva il bilancio preventivo entro il 15 settembre di ogni anno;
- d) predisporre ed approva il conto consuntivo entro il 15 febbraio di ogni anno.

Titolo VI

COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea degli associati con la medesima procedura prevista per i membri del Consiglio Direttivo, anche tra persone non associate.

I Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il suo Presidente.

Articolo 31 - La carica dei Revisori dei Conti è gratuita.

Titolo VII

SCIoglimento

Articolo 32 - L'associazione può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea o per intervento dell'Ente nazionale nei casi previsti dallo Statuto della stessa approvato con D.M. 24.03.1994 (art. 27).

Articolo 33 - In caso di scioglimento anticipato l'attivo netto patrimoniale dell'associazione, risultante dalla chiusura del bilancio, è accantonato per cinque esercizi finanziari presso la Presidenza Nazionale, a credito di un conto intestato alla struttura periferica disciolta per l'eventualità di una sua ricostituzione. Allo scadere del predetto termine la somma accantonata è versata a favore della <<Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori>> di Roma o di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VIII

ESERCIZI SOCIALI - CONTRIBUTIONI

Articolo 34 - L'associazione, previo assenso all'Ente Nazionale <<Lega Italiana per la lotta contro i tumori>> potrà acquistare la



titolarità dei beni immobili destinati all'Associazione di volontariato per gli scopi statutari. Anche nell'ipotesi di mancato assenso all'acquisto, questo interverrà da parte dell'Ente Nazionale che poi provvederà, nelle forme più opportune, a far sì che siano messi a disposizione e nelle disponibilità della Associazione di volontariato. In particolare la <<Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori>> sarà tenuta a consentire che relativamente a detti beni la Sezione possa beneficiare delle rendite, percepire il ricavato dall'eventuale alienazione, avere il diretto e materiale godimento (laddove si tratti di beni strumentali al conseguimento delle finalità associative), attraverso rapporti con l'Ente nazionale a natura di concessione, comodato od altre forme considerate più opportune.

Articolo 35 - L'associazione versa ogni anno all'Ente nazionale parte delle entrate rivenienti dal pagamento delle quote associative da parte degli associati, secondo quanto stabilito dall'Ente nazionale.

D'altra parte l'Ente nazionale può, su richiesta avanzata dal Direttivo dell'associazione, prestare sostegno finanziario alle iniziative intraprese a livello locale e prospettate nella relazione al bilancio preventivo. Quanto sopra fermo il principio che le richieste di contribuzioni avanzate dal Direttivo non sono vincolanti per l'Ente nazionale.

Articolo 36 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà formare il conto consuntivo annuale accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto, altresì, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 37 - Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si



applicano gli artt. 36 e seguenti cod. civ., le norme sulle associazioni riconosciute (in quanto applicabili per identità di ratio) ed i principi propri delle associazioni parallele.

Il presente Statuto è stato modificato, all'art. 3, con delibera del Consiglio Direttivo, di data 15 novembre 2001.

Bolzano, lì 15 novembre 2001.

Il Segretario

(Lucia Spada)

Lucia Spada

Il Presidente

(prof. Paolo Coser)

Paolo Coser